



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
226	02/03/2020
.....	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA

OGGETTO:	CODICE C.I.G.: Z5F2C44051 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE MALWARE SU PIATTAFORMA SITO INTERNET ISTITUZIONALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.
----------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Premesso che questa Amministrazione ha provveduto, nel mese di febbraio 2020, con carattere straordinario e di urgenza, a far rimuovere dal sito istituzionale comunecorropoli.com il link con redirect del malware di fishing *BESTPRIZE-PLACESHHERE1.LIFE*;

– Accertato che la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

– Richiamate:

- la delibera del Consiglio comunale, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019/2020;

- la delibera della Giunta municipale, immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno 2019/2020;

– Visti:

- l'art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;

- l'art. 1, comma 450 della l. n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;

- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

– Visto:

- il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;

- il d.lgs. n. 33/2013 e l'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

– Viste le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia;

– Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

– Richiamato l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

– Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 119 del corrente bilancio;

– Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

– Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa;

- Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;
- Considerato che l'art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
- Dato atto che è stato chiesto alla ditta **FABIO D'ANTONIO - servizi informatici**, con sede in Via Dante Alighieri, 8 nel Comune di Corropoli di provvedere alla rimozione del malware sul sito istituzionale del Comune, e che lo stesso ha preventivato la somma di € 500,00 iva esente;
 - dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta **FABIO D'ANTONIO - servizi informatici**, in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
 - i beni da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo;
- Costatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti; Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di 500,00 €, iva esente;
- Dato atto che l'art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:
 - che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
 - che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di aggiornamento sito internet istituzionale;
 - l'oggetto del contratto è **rimozione malware sul sito istituzionale del Comune**;
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
 - il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016;
- Dato atto che l'appalto è stato registrato con C.I.G. **Z5F2C44051**;
- Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l'**incarico per rimozione malware su piattaforma sito internet istituzionale**, alla ditta **FABIO D'ANTONIO - servizi informatici**, con sede in Via Dante Alighieri, 8 nel Comune di Corropoli, che ha preventivato la somma di € 500,00 iva esente, al cap. 119 del bilancio corrente;

- 3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
- 5) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.
- 6) di comunicare la predetta determinazione alla ditta **FABIO D'ANTONIO - servizi informatici**, per l'accettazione previa firma in calce alla presente;

Il Responsabile del Servizio
CRETONE ANGELANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente